

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-628 del 04/02/2026
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: MADEL SPA con sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3. Modifica non Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-5591 del 01/10/2025 limitatamente alla deroga del limite allo scarico in rete fognaria pubblica per il parametro COD.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-661 del 04/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Oggetto: DPR 59/2013: **MADDEL SPA** con sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3. **Modifica non Sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-5591 del 01/10/2025 limitatamente alla deroga del limite allo scarico in rete fognaria pubblica per il parametro COD.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2025-5591 del 01/10/2025 a favore della Ditta Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394) avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata al Portale ARPAE - Comune di Cotignola in data 26/11/2025 e acquisita con PG. 2025/210499 - pratica Sinadoc 37153/2025, dalla Ditta **Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394)** avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale 2025-5591 sopra richiamata, limitatamente alla

deroga del limite per il parametro COD allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 *del DLgs n.152/2006, parte V*".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n.37153/2025, emerge che:

- La Ditta Madel SPA è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-5591 del 01/10/2025 e, in data 26/11/2025, ha presentato allo Sportello ARPAE domanda di modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata, limitatamente alla richiesta di deroga del limite allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per il parametro COD;

ARPAE con PG. 2025/214250 del 03/12/2025 comunicava alla Ditta la verifica positiva di correttezza formale della domanda presentata e contestualmente si richiedeva all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA, per competenza, il parere per la deroga del limite allo scarico per il parametro COD;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente modifica non sostanziale di AUA:

- parere di HERA SPA per la deroga del limite del parametro COD (PG. 2025/225366 del 17/12/2025);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a seguito della deroga del limite per il parametro COD (PG. 2025/2170 del 08/01/2026).

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE in data 17/12/2025;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica non sostanziale a favore della Società Madel SPA per l'attività di produzione prodotti per l'igiene sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, limitatamente alla deroga del parametro COD allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo

generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1. LA MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2025-5591 del 01/10/2025, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394) avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, limitatamente alla deroga del parametro COD allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- 2. DI DARE ATTO che con la presente Determina Dirigenziale di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina n.2025-5591 sopra richiamata, viene sostituito l'Allegato B) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- 3. Gli Allegati A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'Allegato C) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, rimangono invariati e non vengono allegati;**
- 4. La presente AUA per modifica non sostanziale, deve essere tenuta allegata alla precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2025-5591 del 01/10/2025, a disposizione degli organi di controllo.**
- 5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.**

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA sarà rilasciato alla Ditta ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
8. DI MANTENERE inalterata la validità dell'AUA, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del precedente rilascio alla Ditta del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA alla Ditta, al Comune di Cotignola, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi)

giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO B)

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

- La ditta svolge l'attività di fabbricazione prodotti per l'igiene della casa e della persona, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione allo scarico, di acque reflue industriali è relativa all'installazione di un evaporatore da utilizzare per il trattamento delle acque reflue industriali, in alternativa all'attuale impianto, con tecnologia di separazione a membrana.

Dall'evaporatore usciranno due flussi:

- un reflu (concentrato) da inviare come rifiuto (codice EER 161003*– concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose) ad impianti di smaltimento autorizzati;
- un reflu industriale (distillato) con un carico inquinante inferiore a quello presente nel reflu in uscita dall'attuale impianto. Tale reflu industriale (distillato), in uscita dalla sezione di osmosi, verrà inviato ad una vasca di raccolta per essere scaricato nel pozzetto ufficiale di prelievo che, attraverso lo scarico S1, convoglierà nella pubblica fognatura (di competenza dell' Unione);

Gli scarichi S2a (proveniente da degasatore) e S3 (vasca di laminazione) entrambi con scarico nello scolo consorziale, sono di competenza ARPAE SAC.

Con la domanda presentata per modifica non sostanziale, la Ditta chiede la deroga del limite per il parametro COD, nello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (scarico S1);

Il limite richiesto è pari a 2500 mg/l, per una portata di scarico massima di 15000 mc/a; 30 mc/g e 2,5 mc/h.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di lavaggio reparto detergenza;
2. Quanto ricadente nelle vasche di contenimento del parco serbatoi **non potrà essere scaricato in fognatura**. Gli eventuali sversamenti dovranno essere allontanati come rifiuto secondo le norme vigenti in materia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
3. Lo scarico di acque reflue industriali S1 che convoglierà nella pubblica fognatura il distillato proveniente dall'evaporatore o, nel caso di manutenzione o fermata dell'evaporatore, le acque trattate nell'impianto con tecnologia di separazione a membrana, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, **ad eccezione del seguente parametro: COD $\leq$ 2500 mg/l;**
4. Lo scarico viene autorizzato per una portata massima di **15.000 mc/a, 60 mc/g, 2.5 mc/h;**

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- **Concentratore**;
 - **Pozzetto di prelievo S1** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali derivanti dal concentratore) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
 - **Misuratore di portata elettromagnetico**, approvato e piombato da Hera;
 - **Campionatore automatico**, modello e posizione concordati con Hera;
6. Devono essere pre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo, e successivamente annualmente, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 3). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno inoltre essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
7. Gli scarichi delle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al precedente p.to 7 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che dovrà segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento, dovrà provvedere alla sollecita riparazione e dovrà conservare i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
9. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura;
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
11. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

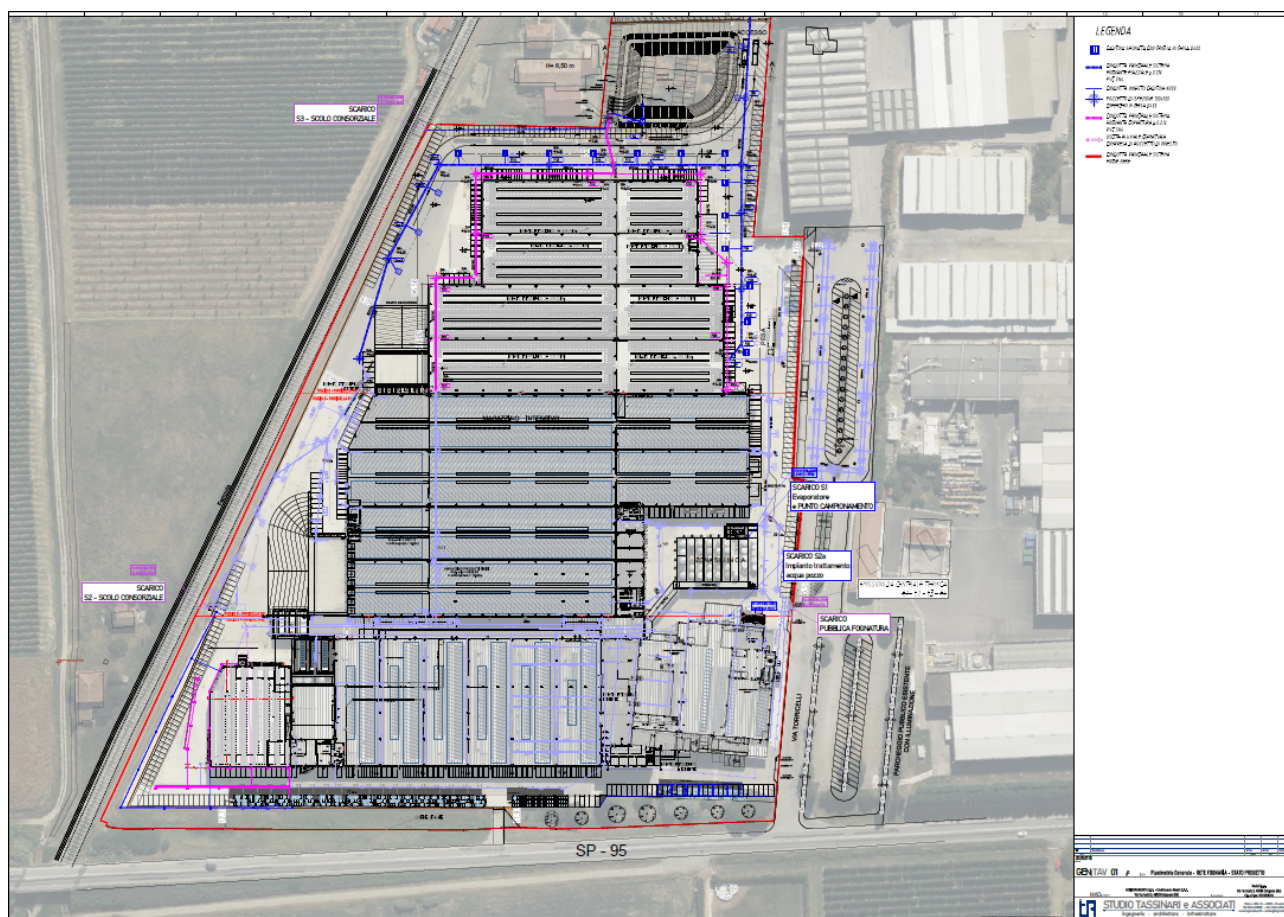
12. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
13. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino il regime e la qualità degli scarichi o che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Il gestore HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e ad ARPAE e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione;
17. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
19. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni;
20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
21. Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
22. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;

23. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e, sugli stessi, non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

24. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi vettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti;

La planimetria della rete fognaria denominata "Tav01 – Planimetria generale – Rete fognaria – Stato progetto" rev. Del 31/07/2025 viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

Planimetria della rete fognaria di stabilimento.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.